

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	142
ALLEGATO (<i>Articoli aggiuntivi e subemendamenti approvati</i>)	147

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Atto n. 212 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	144
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	145
ERRATA CORRIGE	146

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stato esaminato l'emendamento 8.50 del relatore con i relativi subemendamenti e che il relatore ha presentato l'emendamento 10.50, sostitutivo dell'articolo 10, con riferimento al quale è stato fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 15 di oggi. Da quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri sui subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 8.010 del relatore.

Federico GELLI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sui subemendamenti Sisto 0.8.010.9 e Fucci 0.8.010.8 a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro i presentatori dei restanti subemen-

damenti riferiti al proprio articolo aggiuntivo 8.010, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Raccomanda, quindi, l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 8.010.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 8.010 del relatore e parere conforme a quello del relatore sui relativi subemendamenti.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) accetta la riformulazione del proprio subemendamento 0.8.010.9 proposta dal relatore, ringraziandolo per l'apertura, dimostrata in più occasioni, nei confronti delle proposte emendative dei colleghi. Sottolinea che la sua proposta emendativa, prevedendo che l'azione diretta possa essere esercitata anche nei confronti dell'impresa assicuratrice dell'esercente la professione sanitaria, può determinare un auspicabile effetto deflattivo del contenzioso.

La Commissione approva il subemendamento Sisto 0.8.010.9 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) accetta la riformulazione del suo subemendamento 0.8.010.8, proposta dal relatore, pur osservando che il subemendamento in oggetto, nella versione originaria, sarebbe stata meritevole di considerazione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, a seguito della riformulazione, il subemendamento Fucci 0.8.010.8 sarà posto in votazione dopo il subemendamento Colletti 0.8.010.1.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.8.010., osservando che, se si rendesse facoltativa la partecipazione della struttura sanitaria o dell'esercente la professione sanitaria, risulterebbe migliorato l'impianto complessivo dell'articolo in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Colletti 0.8.010.1, approva il subemendamento Fucci 0.8.010.8 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e respinge il subemendamento Nicchi 0.8.010.5.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene che le questioni alla base del subemendamento Fucci 0.8.010.6 siano meritevoli di una riflessione da svolgersi nella prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.8.010.6.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.8.010.4.

Mario MARAZZITI, *presidente*, essendosi concluso l'esame dei subemendamenti ad esso riferiti, pone in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 8.010 del relatore, come risultante dai subemendamenti approvati.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 8.010 del relatore, come risultante dai subemendamenti approvati (*vedi allegato*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 8.010 del relatore, risultano preclusi i primi tre commi dell'articolo aggiuntivo Colletti 8.01.

Federico GELLI (PD), *relatore*, invita al ritiro i presentatori di tutti i restanti articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 8, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 8.01.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Calabrò 8.03 e 8.02: si intende che vi abbia rinunciato.

Federico GELLI (PD), *relatore*, fa presente che è in fase di approfondimento l'articolo 9 del provvedimento, che nella versione attuale presenta profili problematici, concernente l'istituzione di un Fondo finalizzato a risarcire i soggetti che abbiano subito danni derivanti da attività sanitaria senza che siano stati indennizzati. Preannunciando, quindi, la presentazione di un emendamento sostitutivo dell'articolo 9, auspica che il termine che sarà fissato per la presentazione di eventuali subemendamenti sia tale da consentire da consentire alla Commissione di concludere l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto entro la giornata di domani, prima che il Senato trasmetta il disegno di legge di stabilità.

Mario MARAZZITI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento preannunciato dal relatore alle ore 12.30 di giovedì 19 novembre, a condizione che tale proposta emendativa sia effettivamente presentata entro le ore 17 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 novembre 2015 — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Atto n. 212.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Amato, ha presentato una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione e che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere.

Comunica che la V Commissione (Bilancio) non ha ancora espresso i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario recate dal provvedimento.

Donata LENZI (PD), nel ricordare che il parere deve essere espresso entro il 23 novembre, ritiene che la Commissione debba pronunciarsi nella giornata di domani anche se non saranno pervenuti i rilievi della Commissione bilancio.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD) si associa alle considerazioni della collega Lenzi.

Vega COLONNESE (M5S) sottolinea l'esigenza che la Commissione si esprima al più presto sull'atto del Governo in oggetto, ricordando che il suo gruppo ha presentato una proposta di parere molto articolata.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2015 — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e XI).

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente che le Commissioni II e XI dovrebbero inviare il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, nel pomeriggio di oggi. Nella giornata di domani la Commissione sarà convocata per esprimere il parere su tale testo, essendo il provvedimento calendarizzato per l'esame in Assemblea da lunedì 23 novembre.

Da, quindi, la parola al relatore, deputato Capone, per lo svolgimento della relazione.

Salvatore CAPONE (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge C. 3365 Businarolo è stata adottata come testo base dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato) nella seduta di ieri, martedì 17 novembre.

La proposta di legge concerne il cosiddetto *whistleblowing*, termine anglosassone mancante di corrispondenza nella lingua italiana, che letteralmente significa «soffiare nel fischiello», con il quale sostanzialmente si indica la segnalazione di un illecito, riscontrato in ambito lavorativo, lesivo dell'interesse pubblico.

La predetta proposta si compone di quindici articoli. L'articolo 1 definisce l'oggetto e la finalità della legge, ossia la tutela degli autori della segnalazione di illeciti o reati in ambito lavorativo, i cosiddetti *whistleblower*.

L'articolo 2 definisce la nozione di «segnalazione» ed elenca, a titolo esem-

plificativo, alcuni dei casi in cui rientrano tali segnalazioni e quelli che restano invece esclusi. La segnalazione può riguardare, tra l'altro, fatti o condotte suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti – ed è questa la disposizione che afferisce direttamente all'ambito di competenza della Commissione affari sociali –, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente.

Osserva, poi, che l'articolo 3 estende il novero dei possibili autori della segnalazione: non soltanto i dipendenti pubblici, ma anche i lavoratori privati, i collaboratori, i consulenti e i soggetti che svolgono attività di apprendistato o tirocinio o assunti con contratto di formazione e lavoro.

L'articolo 4 individua i destinatari della segnalazione, anche se in ogni caso il segnalante può sempre effettuare una segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), alla Corte dei conti, all'autorità giudiziaria e agli organi di polizia.

L'articolo 5 prevede la possibilità di effettuare le segnalazioni in forma anonima. I destinatari della segnalazione hanno l'obbligo di esaminarla soltanto se è adeguatamente documentata. L'articolo 6 prevede che ogni ente privato o pubblica amministrazione individui un ufficio competente a ricevere le segnalazioni, composto da personale adeguatamente formato.

L'articolo 7 prescrive che l'ANAC istituisca più forme per la ricezione delle segnalazioni, tra cui almeno uno che permetta anche l'invio di segnalazioni anonime. All'ANAC spetta anche il compito di raccogliere dati e statistiche sulle segnalazioni ricevute da parte dei responsabili per la prevenzione della corruzione.

L'articolo 8 è diretto alla tutela della riservatezza del segnalante, la cui identità non può essere rivelata senza il suo consenso, mentre i destinatari delle segnalazioni, che hanno l'obbligo di tutelare la riservatezza dello stesso, in caso di violazione sono soggetti a provvedimenti di natura disciplinare.

L'articolo 9 prevede alcune limitazioni al diritto di accesso agli atti previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui il

documento contenente la segnalazione non può essere visionato né possono esserne estratte copie, salvo che il dolo del segnalante sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato.

L'articolo 10 dispone il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante, che non può, a causa della denuncia, essere sanzionato, licenziato, adibito a mansioni inferiori o trasferito. Ogni eventuale atto di ritorsione perpetrato nei confronti del segnalante è punibile con l'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'articolo 11 stabilisce che spetta al datore di lavoro dimostrare che ogni atto di natura ritorsiva effettuato nei confronti del segnalante è motivato da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'articolo 12 prevede l'attribuzione di una somma, a titolo di premio, recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei conti, per il segnalante che denunci reati o irregolarità che comportano un danno erariale o all'immagine della pubblica amministrazione.

L'articolo 13 prevede che ogni procedimento disciplinare avviato nei confronti di un soggetto indicato nella segnalazione debba essere fondato su elementi certi e documentati.

L'articolo 14 reca il divieto di apporre clausole limitative al potere di effettuare segnalazioni.

Infine, l'articolo 15 dispone alcune abrogazioni.

Rilevando la limitatezza della competenza della Commissione affari sociali sul provvedimento in oggetto, si riserva di effettuare una valutazione del testo risultante dagli emendamenti, che sarà trasmesso dalle Commissioni competenti, al fine di presentare una proposta di parere.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 542 del 17 novembre 2015, a pagina 110, seconda colonna, quattordicesima riga, sopprimere le parole « , utilizzando a tal fine il contrassegno di legittimazione in abbinamento col codice tracciatore ».

ALLEGATO

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

ARTICOLI AGGIUNTIVI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

SUBEMENDAMENTI APPROVATI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.010 DEL RELATORE

All'articolo aggiuntivo 8.010 del relatore, comma 1, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e dell'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2.

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ovvero l'esercente la professione sanitaria.

0. 8. 010. 9. (Nuova formulazione) Sisto.

All'articolo aggiuntivo 8.010 del relatore, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'impresa di assicurazione ha diritto di accesso alla documentazione della struttura sanitaria relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.

0. 8. 010. 8. (Nuova formulazione) Fucci, Ciraci.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.010 DEL RELATORE RISULTANTE DAI SUBEMENDAMENTI APPROVATI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – (Azione diretta del soggetto danneggiato). – 1. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis della presente legge, il soggetto danneg-

giato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione delle strutture di cui al comma 1 e dell'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 8 della presente legge.

2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.

3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione a norma del comma 1 è litisconsorte necessario anche l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato ovvero l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione ha diritto di accesso alla documentazione della struttura sanitaria relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.

5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato.

8. 010. Il Relatore.